

Emendamenti spettacoli dal vivo

EMENDAMENTO AC 2500

Art. 28

All'art. 28, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo la parola "agricola," sono aggiunte le seguenti "culturale e creativa";
- b) conseguentemente, al comma 2, dopo la parola "agricola," sono aggiunte le seguenti "culturale e creativa";
- c) al comma 5 dopo la parola "giugno" sono aggiunte le seguenti "; per le strutture e i luoghi adibiti ad attività di spettacolo dal vivo il credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di giugno, luglio e agosto e settembre".

ORFINI-ROSSI

Nota: Estensione periodo e categorie credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda.

AC 2500

Art. 127

Emendamento

All'articolo 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1., lett. a), dopo il numero 2), sono inseriti i seguenti numeri:

“2-bis):al comma 2, lett. c), dopo le parole: “, sale da gioco e biliardi;” sono inserite le seguenti parole: “soggetti che operano nella produzione, distribuzione e organizzazione di spettacoli dal vivo;”

2-ter):dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis: I soggetti di cui al comma 2, lettera c), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 agosto 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”

ORFINI-ROSSI

Nota: Misure fiscali soggetti spettacolo dal vivo

AC 2500

Art. 127

Emendamento

All'articolo 127 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2, lett. b), infine, è inserito il seguente comma:

2. Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. I soggetti che operano nella produzione, distribuzione e organizzazione di spettacoli dal vivo applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 agosto 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 5. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”

ORFINI-ROSSI

Nota: Misure fiscali soggetti spettacolo dal vivo

AC 2500

Art. 183

Emendamento

All'art. 183, comma 9, dopo le parole "spettacoli viaggianti" sono aggiunte le seguenti "e delle imprese ed altri soggetti giuridici di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, danza e teatro ancorché costituiti in forma cooperativa ed associativa".

ORFINI-ROSSI

Nota: Estensione art bonus

AC 2500

Art. 183

Emendamento

All'art. 183, comma 1, lettera a), dopo le parole "in conto capitale;", sono aggiunte le seguenti "almeno 40 milioni della dotazione complessiva sono destinati a soggetti e organismi dello spettacolo dal vivo che non siano già finanziate a valere sul Fondo unico per lo spettacolo".

ORFINI-ROSSI

Nota: quota fondi a soggetti extra fus

AC 2500

Art. 25

Emendamento

All'art. 25, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7 bis. Anche i contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.446.”

ORFINI-ROSSI

Nota. Regioni e Comuni concorrono con misure straordinarie, sostenute da finanza propria, a sostegno dei soggetti e delle loro attività colpite dall'emergenza COVID-19. L'emendamento estende agli interventi disposti da Regioni e Enti locali le misure previste per la contribuzione a fondo perduto di cui al presente articolo.

AC 2500

Art. 181

Emendamento

All'art. 181, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis - Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo.”

ORFINI-ROSSI

Nota. La ripresa dell'offerta culturale è indispensabile al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica. Essa inoltre è egualmente fondamentale per la ripresa di fiducia nella socialità e nella mobilità anche a scopi turistici. Il settore e gli operatori culturali sono colpiti dall'epidemia in termini proporzionalmente assolutamente assimilabili a quanto avviene nel settore turistico. L'emendamento attribuisce agli organi esecutivi degli Enti Locali la facoltà di disporre la misura, sostenuta con finanza propria.

A.C. 2500 (DL Rilancio)
Emendamento Art. 183

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-bis. Al fine di promuovere la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) Per i soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, con numero medio dei dipendenti occupati nell'anno 2019 superiore a 4 unità, la cui attività risulti, per effetto delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sospesa oltre la data del 17 maggio 2020, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria. L'importo delle predette operazioni finanziarie può eccedere i limiti fissati alla precedente lettera c), ai sensi del paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea 2020/C91 I/01, fino a concorrenza dei dieci dodicesimi del fatturato totale del beneficiario nel 2019; il predetto fatturato è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445."»

ROSSI-BONOMO

Relazione

Con la proposta emendativa si prevede, in primo luogo, l'incremento al 100 per cento della percentuale di copertura della garanzia per le operazioni finanziarie richieste dai soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, con numero medio dei dipendenti occupati nell'anno 2019 superiore a 4 unità la cui attività risulti sospesa anche dopo il 17 maggio 2020. Per tali soggetti la reiterata sospensione è destinata ad acuire ed aggravare ulteriormente la grave tensione finanziaria cui sono da mesi sottoposti, motivo per il quale, offrire una garanzia pubblica del 100% per il fabbisogno di liquidità può rappresentare uno strumento risolutivo per superare quelli che, altrimenti, costituiscono comunque un ostacolo per l'accesso al credito bancario. Ed invero, molte delle imprese interessate dal protrarsi della sospensione dell'attività sono, per tradizione e loro stessa natura sottocapitalizzate (si pensi alle aziende del settore teatrale e degli spettacoli dal vivo in generale), impossibilitate, quindi, ad offrire una (anche solo ridotta) propria garanzia patrimoniale. Da queste stesse ragioni, è ispirata la seconda parte della proposta emendativa, in forza della quale i medesimi soggetti potranno beneficiare di un accesso al credito agevolato per importi anche superiori a quelli generalmente previsti dalla norma emendata e, quindi, anche oltre il 25% del fatturato 2019 o il doppio della spesa salariale annua. In particolare, si è ritenuto ulteriormente rappresentativo il parametro dei dieci dodicesimi del fatturato totale dell'anno precedente (corrispondenti al prevedibile periodo di chiusura dell'anno in corso). Si tratta, come detto, di un parametro che può rivelarsi più adeguato e consono ad imprese che non possono contare su un recupero di liquidità dalla ripresa a breve dell'attività (richiamando l'esempio delle imprese del settore teatrale, ciò che si profila è appunto una chiusura fino a fine 2020 in quanto la riapertura a

fronte dei costi di gestione e degli ingressi contingentati non risulta economicamente sostenibile) e per le quali, quindi, i predetti parametri ordinari possono risultare inadeguati, insufficienti ad esprimere il reale fabbisogno finanziario. L'accesso al credito bancario a medio termine, per importi adeguati, rappresenta condizione essenziale per la sopravvivenza di tali imprese che risultano tra quelle maggiormente impattate dalla crisi. Tale misura rientrerebbe inoltre tra le possibilità previste dalla Comunicazione della Commissione Europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 2020/C 91 I/01 nella quale al paragrafo 1.3, punto 15 si prevede testualmente, tra l'altro, che "sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia. Gli Stati membri possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE."

EMENDAMENTO AC 2500

Art. 183

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), nel comma 2, secondo periodo, dopo la parola “provvede” inserire le seguenti “al rimborso o” e aggiungere infine il seguente periodo:

“L’organizzatore di concerti di musica leggera provvede comunque al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti quando la prestazione dell’artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data.”.

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di adozione delle misure di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, in riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle misure di contenimento adottate ai sensi del medesimo articolo 3, nonché comunque per i soggetti che dalla medesima data si sono trovati nelle condizioni di cui all’articolo 88-bis comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell’istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

c) al comma 7 aggiungere il seguente periodo:

, nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all’articolo 13 della medesima legge, la dotazione di cui all’articolo 28, comma 1, della legge stessa, limitatamente all’anno 2020.

d) dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. All’articolo 1, comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “160 milioni” sono sostituite dalle seguenti “220 milioni”. All’onere di cui al presente comma, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, PRESTIPINO, ORFINI, ROSSI, CIAMPI

Emendamento AC2500

Art. 84

All'Art. 84, comma 8, lettera b), dopo le parole "e il 31 gennaio 2020;," inserire le seguenti parole: "per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo."

PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, ORFINI, ROSSI, PRESTIPINO, CIAMPI

Nota: Estensione ad intermittenti dell'indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento AC 2500

Art. 183

All'articolo 183, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9bis. il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che svolgono attività ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché alle imprese ed altri soggetti giuridici di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, danza e teatro ancorché costituiti in forma cooperativa ed associativa”.

PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, ORFINI, ROSSI, PRESTIPINO, CIAMPI